

STATUTO
Costituzione

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione professionale denominata "Unione Tributaristi Italiani", con acronimo "Uni.T.I.", composta da professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4, disciplinata, oltre che dalle norme di legge, dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi.

L'Associazione ha durata illimitata.

Sede

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Isola del Liri (FR).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune può essere stabilito dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, amministrative ed operative e sezioni territoriali, che potranno essere collocate anche presso l'indirizzo di residenza o il domicilio professionale di un professionista associato all'Associazione

Scopo

ARTICOLO 3

L'Associazione non esercita in via esclusiva né prevalente attività commerciale e non ha scopo di lucro. L'Associazione ha carattere professionale e persegue il fine di valorizzare le competenze degli associati e di garantire il rispetto delle regole deontologiche, nonché di tutelare gli utenti dei servizi promuovendo, tra gli associati, il rispetto della leale concorrenza, della correttezza professionale e dei principi di affidamento riposti dalla clientela nel professionista. Per realizzare dette finalità, l'Associazione:

- favorisce lo sviluppo professionale degli associati mediante ogni iniziativa utile a migliorare le opportunità di crescita professionale, a migliorare il sistema di relazioni con aziende, enti, istituzioni pubbliche, enti locali, università e centri di ricerca, rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori a tal fine può stipulare convenzioni,
- promuove la diffusione dello studio e della conoscenza degli aspetti tecnici delle materie relative alla consulenza fiscale e tributaria, alla consulenza amministrativa e gestionale ed alla consulenza aziendale e contabile;
- opera per promuovere l'attività del Tributarista e per difendere gli interessi ed i diritti degli associati, con tutte le iniziative utili allo scopo ed anche tramite la rivendicazione, in ogni sede opportuna, dei principi di libera concorrenza e di proporzionalità delle regole restrittive della concorrenza stabilite dalla legislazione nazionale ed europea, il tutto fatto salvo il riconoscimento delle prerogative delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in

albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 codice civile ed evitando ogni sovrapposizione con dette attività;

- opera per garantire l'effettivo accesso di professionisti e lavoratori autonomi, nonché di lavoratori dipendenti e parasubordinati per quanto consentito dalle disposizioni di legge pro-tempore vigenti, alle attività professionali riferibili alla legge 4/2013 nell'ambito della consulenza fiscale e tributaria, della consulenza amministrativa e gestionale e della consulenza aziendale e contabile, sempre fatte salve le prerogative delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 codice civile ed evitando ogni sovrapposizione con dette attività;

- promuove l'aggiornamento e la formazione professionale continua degli iscritti e verifica l'assolvimento degli obblighi formativi, tramite un proprio Centro Studi dedicato all'organizzazione ed all'erogazione di programmi formativi, corsi di formazione, seminari e convegni, nonché a redigere newsletter periodiche, riviste, manuali ed articoli scientifici di approfondimento, anche tramite accordi con università, centri di ricerca ed altri enti pubblici e privati che offrono servizi di formazione e aggiornamento professionale;

- istituisce una Commissione Deontologica e adotta un codice deontologico e di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis d.lgs 6 settembre 2005 n. 206 - codice di consumo, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari per le violazioni di detto codice;

- al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali può rilasciare agli iscritti, alle condizioni di legge, l'attestazione prevista dall'articolo 7 legge 4/2013;

- rappresenta gli associati e ne difende gli interessi in ogni sede istituzionale ed in ogni altra sede pubblica o privata in ambito nazionale e sovranazionale;

- promuove tra gli associati l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione della prestazione professionale in conformità alla normativa UNI 11511 tramite l'ottenimento della certificazione da parte da un organismo accreditato ai sensi del regolamento 765/2008 collabora all'elaborazione della normativa tecnica UNI 11511 relativa alle attività esercitate dai propri iscritti attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza;

- promuove la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accREDITAMENTO da parte dell'ente unico nazionale di accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 9, comma 2 legge

4/2013 stimola e promuove, tramite l'applicazione del metodo democratico, la partecipazione degli associati alla vita associativa e la condivisione delle attività e delle iniziative intraprese dall'associazione; promuove e aderisce ad associazioni, federazioni e confederazioni aventi analoghe finalità.

Gli Associati

ARTICOLO 4

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati: ordinari, sostenitori, onorari e fondatori.

- **Ordinari** - Sono associati ordinari i Tributaristi, come definiti nella norma UNI 11511, ed i lavoratori autonomi e i professionisti che esercitano un'attività di lavoro prevalentemente intellettuale nell'ambito della consulenza fiscale e tributaria, della consulenza amministrativa e gestionale e della consulenza aziendale e contabile.

- **Sostenitori** - Sono associati sostenitori, privi di diritto di voto, tutti coloro che non hanno i requisiti per aderire in qualità di associati ordinari o che non intendono aderire come associato ordinario, ma che tuttavia hanno intenzione di sostenere l'Associazione e beneficiare delle attività formative, divulgative e di studio organizzate dal Centro Studi e delle altre iniziative stabilite dal Consiglio Direttivo, alle condizioni stabilite nel regolamento o dal Consiglio medesimo.

- **Onorari** - Sono associati onorari coloro che vengono invitati a fare parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo, per essersi particolarmente distinti nella promozione e nella diffusione della conoscenza della legge 14 gennaio 2013 n. 4, nella promozione della figura professionale del Tributarista e nello studio delle tematiche sottese alla professione del Tributarista. Gli associati onorari non sono tenuti a versare alcuna quota di iscrizione, non hanno diritto di voto e non possono candidarsi alle cariche elettive. Avendone i requisiti possono partecipare al Centro Studi e contribuire all'organizzazione dei programmi formativi; possono, inoltre, essere invitati ad intervenire in assemblea ed a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

- **Fondatori** - Sono associati fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione: Unione Tributaristi Italiani. Gli associati fondatori costituiscono il Comitato di Sorveglianza dell'Associazione; compatibilmente con il principio di democraticità ad essi sono riservati almeno 3 posti nel Consiglio Direttivo, 1 nella Commissione Deontologica, 2 nel Centro Studi e 2 nel Collegio dei Probi-viri. Gli Associati Fondatori hanno diritto di voto, possono candidarsi alle cariche elettive e vengono computati nei quorum costitutivi e deliberativi alla stregua degli Associati Ordinari.

Oltre ai requisiti sopra indicati è richiesta agli associati, appartenenti a qualsiasi categoria, l'osservanza ed il mante-

nimento di un comportamento consono, decoroso e improntato al rispetto dei principi associativi e deontologici.

[Possono aderire all'associazione anche le società aventi un oggetto sociale riconducibile alle attività innanzi indicate, o aventi per oggetto l'elaborazione dati per conto terzi; le società esercitano i diritti loro attribuiti per il tramite del rappresentante legale.

Doveri degli Associati

ARTICOLO 5

Gli associati devono contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile al rapporto professionale, agli estremi della legge 14 gennaio 2013 n. 4. Gli associati esercitano l'attività nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi e della responsabilità del professionista. Non è consentito agli associati l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.

Ammissione e quote di partecipazione

ARTICOLO 6

Sono ammessi all'Associazione coloro che hanno conseguito un diploma o titolo di studio superiore (laurea triennale, specialistica, magistrale o titolo equivalente), in un indirizzo di studi attinente alla consulenza fiscale e tributaria, alla consulenza amministrativa e gestionale e alla consulenza aziendale e contabile, e che abbiano maturato almeno 18 mesi di esperienza di lavoro, o che provengano da altre associazioni di cui alla legge 4/2013 o che abbiano superato il test predisposto dal Centro Studi.

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, anche per il tramite della sede regionale o provinciale eventualmente istituita, e devono essere corredate dalla quota di iscrizione per l'anno in corso; il richiedente deve dichiarare di condividere gli scopi statutari e quindi di impegnarsi a rispettare le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni che disciplinano il rapporto associativo. L'iscrizione decorre dalla data della delibera di ammissione e viene comunicata all'interessato a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda o per il tramite della sede territoriale. La decisione di rigetto della domanda è comunicata al richiedente a mezzo posta elettronica con la restituzione dei documenti presentati, il rimborso della quota associativa eventualmente versata e non è impugnabile; tuttavia, il rigetto non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda né di chiedere l'adesione per una diversa categoria di associati.

La quota di adesione è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo e deve essere versata entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Il versamento della quota associativa è valido per l'anno solare nel quale è eseguito. Per coloro i quali presenteranno la prima domanda di iscrizione nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno, l'iscrizione e la quota versata saranno automaticamente attribuiti all'annualità successiva.

La quota stabilita per l'ammissione degli associati ordinari non può essere inferiore a quella stabilita per l'ammissione degli associati sostenitori. Le quote e/o i contributi associativi sono sempre intrasmissibili.

L'adesione obbliga l'associato all'osservanza delle norme previste dallo Statuto, dal Codice Deontologico e di Condotta, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Statutari, ivi inclusi quelli emanati dagli organi territoriali eventualmente istituiti, fino allo scioglimento del rapporto associativo.

Decadenza e recesso

ARTICOLO 7

Gli Associati perdono la loro qualifica in caso di dimissioni, decadenza o a seguito di provvedimento disciplinare di esclusione.

Non possono assumere la carica di associati, e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi), nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato per reati non colposi, specificamente previsti in apposito elenco esterno al presente Statuto redatto dal Consiglio Direttivo e rivisitato con cadenza annuale. La decadenza, nei casi di cui al comma precedente, costituisce effetto automatico al verificarsi di una delle condizioni indicate ed è comunicata dal Consiglio Direttivo al solo interessato nelle modalità idonee a rispettare la privacy dello stesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione all'unanimità, previo parere motivato del Collegio dei Probiviri, dell'Associato che compia atti in qualsiasi forma lesivi della reputazione e del buon nome dell'Associazione o che possano pregiudicare l'onorabilità e l'immagine dell'Associazione, o della figura professionale del Tributarista regolata dalla norma UNI 11511, oppure che si renda autore di gravi violazioni sanzionate anche dalla Commissione Deontologica. Ogni Associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, indirizzando le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo, le quali hanno effetto immediato, salvo l'obbligo di versare le quote sociali dovute fino alla data di invio delle dimissioni. La decadenza da Socio, inoltre, si verifica

nel caso di mancato versamento, entro 60 giorni dalla scadenza del termine prescritto, della quota di iscrizione annuale. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, e la relativa delibera deve essere comunicata per iscritto all'interessato a mezzo di lettera raccomandata r/r o posta elettronica certificata. L'Associato decaduto può impugnare il relativo provvedimento davanti al Collegio dei Probiviri.

La decadenza, per cause diverse dal mancato pagamento della quota entro i termini, non fa sorgere il diritto alla restituzione delle quote associative no a quel momento versate, inclusa la quota dell'annualità in corso.

Tutela del Patrimonio

ARTICOLO 8

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione a qualsiasi titolo, in virtù di elargizioni, contributi, trasferimenti, cessioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti da parte di enti pubblici o privati, di persone sicche e giuridiche, terzi e soci, dello Stato, o di organizzazioni nazionali e internazionali, ovvero a fronte degli eventuali avanzi derivanti dalle iniziative poste in essere per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nonché dagli avanzi netti di gestione al termine dell'esercizio. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dagli Associati fondatori. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti risorse: - dei versamenti effettuati dagli Associati fondatori all'atto della costituzione, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e dalle quote associative versate da tutti coloro che aderiscono all'Associazione; - dei versamenti, contributi, donazioni ricevuti da enti pubblici, soggetti privati e terzi al fine di contribuire al perseguimento delle finalità associative; - degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio; - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. In nessun caso, nemmeno di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Compete Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. **Fanno eccezione le decisioni circa l'acquisto e la ristrutturazione o il mutamento della destinazione d'uso di beni immobili, alla loro eventuale alienazione, all'affitto, alla concessione di diritti reali di godimento, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, le quali devono essere previamente autorizzate dall'assemblea ordinaria.** Competono al Consiglio Direttivo le decisioni relative all'assunzione di personale ed all'eroga-

zione di rimborsi spese ai membri delle cariche sociali
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare dunque decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto, il quale deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo stabilisce la destinazione di eventuali avanzi di gestione, salvo il divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione

Organi dell'Associazione

ARTICOLO 9

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Commissione Disciplinare;
- e) il Centro Studi;
- f) il Comitato di Sorveglianza;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) nonché, se istituito, il Collegio dei Revisori e/o Revisore Unico.

L'Assemblea

ARTICOLO 10

Tutti gli associati ordinari, sostenitori, onorari e fondatori, in regola con il versamento della quota di iscrizione, ove dovuta, hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali, mentre godono del diritto di voto e sono computati nei quorum costitutivi e deliberativi in base alla rispettiva categoria di appartenenza, nei limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento elettorale. L'Associazione si riserva di verificare definitivamente la regolarità del Socio nel versamento della quota associativa entro il giorno dell'adunanza assembleare.

L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno, che deve essere comunicato agli associati a mezzo posta elettronica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Qualora gli associati siano più di cento, l'avviso anziché inviato o recapitato, può essere pubblicato, entro lo stesso termine, in almeno un quotidiano di ampia diffusione nel quale l'Associazione pubblichi periodicamente le proprie inserzioni promozionali. Hanno diritto di voto gli Associati Ordinari che risultino iscritti nel libro associati da almeno sei mesi e che non siano in mora nel versamento delle quote associative annuali. Ciascun Associato Ordinario può rappresentare per delega un solo Associato Ordinario. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, con l'assistenza di un segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o da notaio. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà degli associati ordinari ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati ordinari intervenuti e delibera a voto palese a maggioranza assoluta dei presenti e dei rappresentati per delega. La data della seconda convocazione deve essere fissata non oltre due giorni da quella fissata per la prima convocazione. L'assemblea straordinaria per la modificazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati ordinari e delibera a voto palese a maggioranza assoluta degli associati ordinari presenti. L'assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera a voto palese a maggioranza dei tre quarti degli associati ordinari. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e di quello preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea ordinaria: a) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sulle linee di sviluppo deliberate dal Consiglio Direttivo; b) elegge il Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo che hanno presentato la propria candidatura; c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo; d) nomina i propri delegati all'assemblea di altre associazioni, confederazioni e federazioni di cui l'Associazione faccia parte, o designa i propri candidati all'elezione di organi di detti enti; e) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo, ivi compresa l'adesione ad altre associazioni, confederazioni e federazioni; f) approva i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo; g) delibera su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi; h) delibera su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza da norme di legge.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, quando ne viene fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati ordinari o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno cinque delegazioni regionali.

Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si compone di 3 (tre) componenti tra gli Associati fondatori, nominati dal Consiglio di Sorveglianza e n. 4 (quattro) componenti elettivi, per un totale di 7 membri. Fa eccezione il primo Consiglio Direttivo composto secondo le norme transitorie in calce al presente Statu-

to. I n. 4 (quattro) componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra gli Associati ordinari, ogni 4 anni¹, secondo le modalità previste dal Regolamento Elettorale adottato dall'Associazione, e non possono ricoprire la carica per più di 2 mandati consecutivi. Possono essere eletti quali componenti del Consiglio Direttivo solo gli Associati ordinari che abbiano già maturato, alla data dell'elezione, un'anzianità associativa di almeno 3 anni consecutivi antecedenti all'elezione (intendendosi a tal fine inclusa l'annualità in corso al momento della convocazione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche). La posizione di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con la posizione di Coordinatore Regionale. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, in caso di ragionevoli esigenze, all'integrazione dello stesso, per cooptazione, mediante scorrimento della lista degli Associati ordinari candidati e non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo, oppure mediante l'indizione di nuove elezioni in Assemblea per individuare il/i componente/i integrativi che dureranno in carica sino a scadenza del mandato degli altri componenti elettivi. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno, il Segretario Generale e il Tesoriere, e nomina i membri del Consiglio di Disciplina e del Centro Studi, nonché attribuisce deleghe a ciascuno dei propri componenti secondo le esigenze rimesse alla sua valutazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta plenaria, con la partecipazione dei Coordinatori delle Delegazioni Regionali, qualora su decisione del Consiglio Direttivo stesso vi sia la necessità di discutere decisioni, provvedimenti o avviare iniziative che possano avere un impatto diretto sull'attività delle Delegazioni Regionali, fermo restando che il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in seduta plenaria. Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le competenze attribuite all'Assemblea dalla legge o dallo Statuto, e ed in particolare: a) indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative nel rispetto dei Regolamenti associativi; b) adotta Circolari e Regolamenti, con efficacia vincolante per gli Associati e per le Delegazioni territoriali, al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e delibera sulle proposte di modifica dello stesso; c) fissa l'ammontare delle quote sociali annuali; d) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri; e) delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, nonché l'aggiornamento della lista dei soci e delibera la decadenza o l'espulsione degli

associati, sentito il Collegio dei Probiviri ed ove occorra il Comitato di Sorveglianza f) delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; i) esprime pareri su ogni questione sottoposta al suo esame dal Presidente; g) amministra il patrimonio dell'Associazione, nell'interesse di questa e nel rispetto degli scopi statutari e redige il rendiconto economico-finanziario; h) approva le richieste di istituzione delle Delegazioni territoriali e vigila sulla osservanza, da parte di queste ultime, delle direttive e delle prescrizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e nelle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo stesso; i) approva il Codice Deontologico e di Condotta ed il Regolamento per la formazione permanente e l'aggiornamento professionale

Il Consiglio Direttivo si riunisce, previo avviso comunicato almeno sette giorni prima della riunione, almeno tre volte l'anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano almeno cinque componenti il Consiglio stesso, o i tre membri Associati fondatori, il Consiglio di Sorveglianza, oppure, infine, il Collegio dei Probiviri o il Collegio dei Revisori se istituiti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale e in caso di ulteriore assenza da un membro eletto tra i presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Delle sedute e delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, a cura del Segretario Generale o, in sua assenza, di un Consigliere nominato dai presenti. Il verbale è sottoscritto dal Segretario Generale, dal Presidente, nonché dai Consiglieri presenti. Se uno o più amministratori, relativamente ad una determinata operazione hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applicherà l'articolo 2391 del codice civile.

Il Presidente

ARTICOLO 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione, anche in giudizio con facoltà di nominare legali e tecnici. Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza, delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica. Il Presidente resta in carica quattro anni, è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi e viene eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo che presentino la propria candidatura. Al Presidente spetta la firma degli atti

sociali che impegnano l'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo per gli atti di straordinaria amministrazione, sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. In particolare, il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal Segretario Generale. Anche al di fuori dei casi di assenza e impedimento, le medesime funzioni potranno essere delegate, con delibera del Consiglio Direttivo al Segretario Generale e/o al Tesoriere

Il Segretario Generale

ARTICOLO 13

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e rappresenta l'Associazione quando agisce su delega del Presidente stesso, o in caso di impedimento di questi. In tali casi assume pertanto la veste di Vice-Presidente. In caso di decadenza per incompatibilità o altro, o di dimissioni del Presidente, il Segretario Generale lo sostituisce fino al rinnovo della carica. Il Segretario Generale redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, conserva i relativi registri e svolge in genere, in conformità alle direttive del Presidente, tutta l'attività di carattere amministrativo inerente al funzionamento dell'Associazione, adempiendo ad ogni compito demandatogli dal Presidente stesso.

Il Tesoriere

ARTICOLO 14

Il Tesoriere effettua, su delega del Consiglio Direttivo, le materiali operazioni di prelievo dei fondi e di pagamento per conto dell'Associazione, cura il rendiconto delle entrate e delle uscite (gestione della cassa) dell'Associazione, effettua le relative verifiche sui versamenti delle quote associative, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile, in collaborazione con il professionista incaricato di fornire assistenza scale in favore dell'Associazione. Per singole operazioni specifiche, il Consiglio Direttivo può autorizzare al compimento delle stesse un soggetto diverso dal Tesoriere, che sia comunque identificato tra i componenti del Consiglio Direttivo. In caso di certificato impedimento da parte del Tesoriere, o in casi di necessità e urgenza, il Presidente può, autonomamente e sotto la propria responsabilità, sostituirsi al Tesoriere nel compimento delle operazioni materiali e di gestione della cassa.

Centro Studi

ARTICOLO 15

Il Centro Studi è composto da comprovati esperti nelle materie relative alla consulenza fiscale e tributaria, alla consulenza amministrativa e gestionale ed alla consulenza azien-

dale e contabile. Almeno n. 2 componenti del Centro Studi, compreso il Coordinatore, devono essere scelti tra gli Associati Fondatori che abbiano le caratteristiche indicate nel periodo precedente. Ulteriori componenti del Centro Studi possono essere nominati dal Consiglio Direttivo; in tal caso devono essere scelti tra professionisti in materie giuridiche ed economiche di riconosciuta competenza e autorevolezza, professori e ricercatori universitari, dipendenti e funzionari apicali delle amministrazioni pubbliche anche se usciti dal servizio o congedati, o dipendenti del settore privato di riconosciuta competenza e autorevolezza. I componenti nominati dal Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati, salva la possibilità di presentare le proprie dimissioni o incorrere nelle decadenze ai sensi del presente Statuto. Il Centro Studi è competente per tutte le iniziative dell'Associazione aventi carattere di studio, ricerca e divulgazione scientifica; promuove l'aggiornamento e la formazione professionale continua degli iscritti e verifica l'assolvimento degli obblighi formativi; all'organizzazione e programmi formativi, corsi di formazione, seminari e convegni a beneficio degli associati e di chiunque voglia parteciparvi; redigere newsletter periodiche, riviste, manuali ed articoli scientifici di approfondimento

Il Consiglio di Sorveglianza

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Sorveglianza è composto dagli Associati Fondatori ed ha l'unico scopo di proteggere la missione dell'Associazione di valorizzare le competenze degli associati, di garantire il rispetto delle regole deontologiche, di tutelare gli utenti dei servizi garantendo, tra gli associati, il rispetto della leale concorrenza, della correttezza professionale e dei principi di affidamento riposti dalla clientela nel professionista. Vigila, inoltre, sul rispetto del principio democratico all'interno dell'Associazione. A tal fine il Consiglio di Sorveglianza nomina, tra i propri membri, 3 componenti nel Consiglio Direttivo, 1 nella Commissione Deontologica, 1 nel Centro Studi e 1 nel Collegio dei Probiviri. Per i ni anzidetti, e senza pregiudizio per le prerogative degli altri organi dell'Associazione o dei diritti attribuiti agli Associati dallo Statuto o dalla legge, può sostituirsi al Presidente ed al Consiglio Direttivo nel caso di loro inerzia nella convocazione dell'Assemblea o delle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora richiesto, nei limiti delle proprie competenze, fornisce pareri non vincolanti al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

La Commissione Deontologica

ARTICOLO 17

La Commissione Deontologica rimane in carica quattro anni ed è costituita da tre componenti, di cui due nominati dal Consiglio Direttivo ed uno dal Comitato di Sorveglianza. La Com-

missione Deontologica giudica sulle violazioni da parte degli associati del Codice deontologico e di condotta adottato dall'Associazione. La Commissione Deontologica è competente a decidere sulle segnalazioni ricevute dai consumatori tramite lo sportello per il cittadino consumatore, anche tramite un previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra l'Associato e l'utente. La Commissione Deontologica giudica in piena autonomia. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate dagli associati destinatari del provvedimento innanzi al Collegio dei Probiviri. La Commissione Deontologica, di concerto con il consiglio Direttivo, adotta il proprio regolamento di procedura.

Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 18

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di composizione delle controversie all'interno dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica quattro anni ed è costituito da tre componenti, di cui due nominati dal Consiglio Direttivo ed uno dal Comitato di Sorveglianza. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale, tranne quella, se istituita, di Presidente Onorario. Il Collegio si riunisce con preavviso di quindici giorni, salvo motivi di particolare urgenza, dietro convocazione del suo presidente o, in mancanza, di due componenti effettivi. Dopo tre assenze consecutive dalle riunioni di un componente effettivo il Collegio dei Probiviri ne pronunzia la decadenza della carica. Il Collegio dei Probiviri: a) esprime pareri vincolanti in merito alla espulsione di Soci dall'Associazione, allorché la decisione sia rimessa all'Assemblea; b) decide sulle impugnazioni di provvedimenti di decadenza o di espulsione deliberati dal Consiglio Direttivo; c) dirime tra gli iscritti e tra le Delegazioni Regionali le controversie aventi rilevanza nei rapporti associativi, con decisione inappellabile; d) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e delle carte associative; e) svolge funzioni consultive, su richiesta dal Consiglio Direttivo; f) decide sulle questioni attinenti la conformità allo Statuto ed ai Regolamenti degli atti o delibere del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, a seguito di esposto inoltrato da qualsiasi Associato, nelle ipotesi previste dalle carte associative, e convoca l'Assemblea in caso di inerzia del Presidente. Nel dirimere la controversia, il collegio indica i criteri da seguire ai fini della soluzione del conflitto e, in caso di gravi violazioni statutarie, annulla gli atti stessi. In tali ipotesi, l'organo che ha emesso l'atto di esame dovrà conformarsi a quanto stabilito dal collegio e, ove occorra, dovrà dare pronta notizia agli Associati della decisione del collegio e revocare la decisione dell'Assemblea. Il Collegio, di concerto con il consiglio Direttivo, adotta il proprio regolamento

di procedura.

Il Revisore

ARTICOLO 19

Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico è un organo facoltativo dell'Associazione. È nominato dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dalla legge o d'iniziativa del Consiglio stesso, anche tra i non aderenti e quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, verifica la corrispondenza delle spese ai relativi documenti e accerta la corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze contabili. Redige inoltre, la relazione di accompagnamento al Rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all'Assemblea degli Associati. Assolve ogni altro compito previsto dalla legge. Il revisore può avere forma collegiale, composto da un collegio di 3 membri, o essere nominato in persona di un revisore unico. Il Collegio o il revisore unico restano in carica quattro anni.

Delegazioni Regionali e Provinciali

ARTICOLO 20

L'Associazione favorisce lo sviluppo di reti locali di Associati che, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'apposito Regolamento, si riuniscono in Delegazioni Regionali. Le Delegazioni Regionali hanno facoltà di istituire al loro interno ulteriori organi, così come previsto e regolato dalle carte associative. Le Delegazioni Regionali sono costituite con delibera del Consiglio Direttivo e sono sottoposte alla vigilanza del Consiglio stesso. Ciascuna delegazione deve eleggere un Direttivo Regionale, composto da almeno tre membri, ed il Direttivo elegge al suo interno il Coordinatore. Si procede analogamente per le Delegazioni Provinciali. La creazione di ciascuna Delegazione è rimessa alla valutazione ed alla decisione del Consiglio Direttivo, subordinatamente alla previa richiesta da parte degli Associati promotori secondo le modalità prescritte dall'Associazione nello specifico Regolamento di disciplina delle delegazioni territoriali. **I Coordinatori Regionali ed i componenti dei Direttivi Regionali e Provinciali, restano in carica quattro anni e non possono ricoprire la carica per più di 2 mandati consecutivi.**

Sistema di attestazione e legge 14 gennaio 2013 n. 4

ARTICOLO 21

Fermo restando che non costituiscono un requisito per l'esercizio dell'attività professionale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l'Associazione può rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche che, sotto la responsabilità del presidente che ne ha la rappresentanza legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari

alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. L'Associazione può autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi. Per quanto innanzi indicato l'Associazione assicura la piena conoscibilità, tramite pubblicazione sul sito internet con link facilmente raggiungibili dalla home page liberamente consultabili senza previa registrazione, dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro g) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; h) l'elenco degli iscritti, aggiornato con cadenza almeno trimestrale; i) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni; l) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; m) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza; n) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello del cittadino di cui all'art. 2, comma 4, legge 4/2013.

Sportello del cittadino consumatore

ARTICOLO 22

Al fine di adottare strumenti idonei di garanzia per gli utenti, l'associazione attiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 legge 4/2013, almeno in ogni capoluogo di Regione, presso la sede della Delegazione Regionale o presso il domicilio

professionale del Coordinatore Regionale, nonché presso la sede nazionale, uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti e dove ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Lo sportello del consumatore ed i relativi recapiti e contatti sono pubblicati sul sito internet dell'Associazione con link facilmente raggiungibili dalla home page e liberamente consultabili senza previa registrazione

Incompatibilità

ARTICOLO 23

Sono incompatibili tra loro le cariche elettive a livello nazionale. La carica di Probiviro e di membro della Commissione Deontologica è incompatibile con qualsiasi altra carica. La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Direttivo

Clausola compromissoria

ARTICOLO 24

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli Associati o tra gli Associati e gli Organi dell'Associazione, nonché tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi e delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e delle Delegazioni Regionali e Provinciale, deve essere previamente demandata agli Organi Associativi. qualora sussistano gravi motivi il Consiglio Direttivo, se richiesto, può esonerare l'interessato dall'osservanza della clausola compromissoria. La violazione della clausola compromissoria costituisce illecito disciplinare. Esauriti i rimedi interni o ottenuto l'esonero dal Consiglio Direttivo, l'associato o gli organi associativi coinvolti, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, si impegnano a devolvere la controversia ad un organismo di mediazione competente in ragione della sede dell'Associazione

Richiamo alla legge

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e da ogni altra normativa in materia.

F.to - Simone Germani

F.to - Elisa Artosi

F.to - Iacopo Buriani

F.to - Riccardo Bizzarri

F.to - Ugolotti Roberta

F.to - Vincenzo Papi - Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N.
82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ROMA,30 maggio 2022